



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CIMA"

P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C
Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprendivoguasila.it
e-mail: caic82800c@istruzione.it - caic82800c@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO VERBALE DI STIPULAZIONE

Il giorno 31.01.2023 alle ore 10.30 presso l'ufficio di presidenza dell'Istituto Comprensivo Gaetano Cima in p.zza De Gasperi 2 a Guasila
VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 21.12.2022
ACCERTATO che sono decorsi quindici giorni dall'invio dell'ipotesi ai revisori dei conti senza che siano pervenuti rilievi

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Gaetano Cima

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Dott.ssa Alessandra Cocco



PARTE SINDACALE

RSU

Per la CGIL Sig. Remigio Vacca

Per la UIL Ins. Caria Maria Carmen

Per la CISL Ins. Atzori Giorgia

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

FLC/CGIL.....

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

GILDA/UNAMS.....



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CIMA"

P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it

e-mail: caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2022-2023

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO GAETANO CIMA GUASILA.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2022/2023.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Giuseppe A. 302

Carlo

Carlo

Deo

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale, nel mese di settembre, mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

Carri eu Carlo Grosse AF300
Renzo


- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Vedasi verbale dell'incontro di confronto del 25.09.2022.

Per quanto attiene la modalità di sostituzione dei docenti assenti il riferimento è quanto deliberato dal collegio dei docenti per il corrente anno scolastico. Lo spostamento di un docente in classe diversa da quella di appartenenza è sempre preceduto dall'ordine di servizio del dirigente scolastico.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di due bacheche sindacali chiuse situate in ciascun plesso, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. Dispongono inoltre di una bacheca sul sito dell'istituto.



Giorgio Arzo
 Daxueo
 Daxueo

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso l'Auditorium comunale di Guasila concordando con il dirigente le modalità per la gestione.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
5. Le RSU possono utilizzare telefono, fax e fotocopiatore dell'Istituto per le loro attività.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa nei tempi previsti dal contratto nazionale, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione, entro i termini, implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Qualora l'assemblea ricadesse nel giorno successivo all'interruzione delle attività (lunedì dopo la domenica), per permettere un'efficace organizzazione del servizio e un adeguato e congruo tempo di informazione alle famiglie, l'adesione deve essere data 72 ore prima, diversamente deve essere data entro le 48 ore precedenti.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza che deve essere stabilita tenendo conto della richiesta del lavoratore.
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso per cui n. 1 unità di personale ausiliario in ciascun plesso, n. 1 nella sede degli uffici e n.1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per il corrente anno scolastico le ore sono pari a 58 ore.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.



Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Vedasi regolamento delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero sottoscritto a febbraio 2020.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive per le visite guidate e i viaggi di istruzione

Le ore eccedenti il proprio orario di servizio, prestate in occasione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione potranno essere recuperate secondo il seguente criterio:

- Massimo 3 ore eccedenti l'orario di servizio per ciascuna visita guidata effettuata. Le ore devono essere recuperate nello stesso plesso in cui è stata effettuata la visita;
- Due giornate lavorative se il viaggio d'istruzione prevede un pernottamento;
- Tre giornate lavorative se il viaggio d'istruzione prevede due o più pernottamenti.

In aggiunta alle suddette ore e/o giornate è possibile recuperare il giorno libero ed i festivi.

In caso di viaggi di istruzione che includano classi di più plessi in contemporanea, il recupero dei giorni potrà essere effettuato nei diversi paesi che partecipano al viaggio.

• Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

VEDERE PIANO DELLE ATTIVITA' DEGLI ATA (criteri e organizzazione)



Paru eu Dove 6/10/2019 15:30z
Ranjan

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, previa acquisizione delle disponibilità, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17– Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
3. In caso di chiusura degli uffici amministrativi durante la sospensione delle attività didattiche il personale ATA potrà usufruire di giornate di ferie o di recupero ore di straordinario o accumulare ore che restituirà alla scuola secondo necessità entro l'a.s. in corso.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sulla bacheca del registro elettronico preferibilmente entro le ore 17.30 con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione



1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2022/2023 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 sett-dic 2022 e comunicazione preventiva Programma Annuale 2023 gennaio-agosto 2023
 - piano di riparto relativo alle economie a.s. 2021/22: cap. 2556/06 € .386,71 ore eccedenti; cap. 2555/05 € 1.116,27 MOF, cap. 2555/12 Attività complementari di Educazione fisica € 10,00;

Descrizione	Lordo stato	Lordo dipendente
a. per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007		
• a.s. 2022/2023	69.818,76 €	52.613,99 €
• a.s. 2021/2022 economie	1.481,29 €	1.116,27 €

Gruppo AFSD
 Luciano Dario
 Romipera


b. per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva		
• a.s. 2022/23	1.019,28 €	768,11 €
• a.s. 2021/22 economie	13,27 €	10,00 €.
c. per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	5.084,92 €	3.831,89 €
d. per gli incarichi specifici del personale ATA	3.164,70 €	2.384,85 €
e. per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	649,05 €	489,11€
f. per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti:		
• a.s. 2022/2023	2.843,40 €	2.142,73 €
• a.s. 2021/2022 economie	513,16 €	386,71€
g. per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	13.608,58 €	10.255,15€
h. progetti PON – POR	- €	- €
Totale	98.196,41€	73.998,81€

Darewew Dore
 GAZZARE AF322
 Romiphen

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

- Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

A tal fine sono assegnati per le attività del personale:

Dettaglio FIS 2022/23

	FIS	Indennità di direzione al dsga	Fondo di riserva	Somma disponibile
Lordo stato	€ 64.749,98	€ 6.550,07	€ 0,00	€ 71.300,05
Lordo dipendente	€ 48.794,26	€ 4.936,00	€ 0,00	€ 53.730,26

(*) FIS A.S. 2022/23 € 47.677,99 + Economie A.S. 2021/22 € 1.116,27

Personale	Disponibilità	Disponibilità	Percentuale	Lordo stato	Lordo dipendente
	lordo stato	lordo dipendente			
Docente	€ 64.749,98	€ 48.794,26	75%	€ 48.562,49	€ 36595,70
ATA			25%		



FONDO DOCENTI	VAL.	13.608,58	10.255,15	Totale	€ 64.749,98	€ 48794,26
				75%	10.206,43	7.691,36
				25%	3.402,15	2.563,79
		TOTALE PERSONALE DOCENTE			58.768,92	44.287,06
		TOTALE PERSONALE ATA			19.589,64	14.762,35

1. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.


Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 25 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il **fondo d'istituto destinato al personale docente** è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a	supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, ecc.)	€	24.062,50
b	supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.):	€	10.255,00
c	supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.)	€	6.720,00
d	progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare	€	3.097,50
e	attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc)	€	-
	TOTALE	€.	44.135,00



RIEPILOGO DOCENTI

DISPONIBILITA	44.287,05	58.768,92
UTILIZZO	44.135,00	58.567,15
	152,05	201,78

UTILIZZO 99,66%

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI							
N.	ATTIVITA'	NUMERO ADDETTI	IMPEGNO ORARIO	TOTALE	IMPORTO ORARIO	TOTALE LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
1	INTENSIF. ASSISTENTI AMM.VI	4	30	120	€ 14,50	€ 1.740,00	€ 2.308,98
2	STRAORDINARIO	4	20	80	€ 14,50	€ 1.160,00	€ 1.539,32
3	SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI ASS.TI AMM.VI	4	10	40	€ 14,50	€ 580,00	€ 769,66
4	Flessibilità organizzativa	1	10	10	€ 14,50	€ 145,00	€ 192,42
5	Pubblicazione Albo	1	10	10	€ 14,50	€ 145,00	€ 192,42
6	Collaborazione DSGA	1	25	25	€ 14,50	€ 362,50	€ 481,04
7	Lavori extra non previsti e prevedibili	4	5	20	€ 14,50	€ 290,00	€ 384,83
TOTALE ASSISTENTI AMM.VI				305		€ 4.422,50	€ 5.868,66

COLLABORATORI SCOLASTICI

N.	ATTIVITA'	NUMERO ADDETTI	IMPEGNO ORARIO	TOTALE	IMPORTO ORARIO	TOTALE LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
1	STRAORDINARIO COLLABORATORI SCOLASTICI	19	10	190	€ 12,50	€ 2375,00	€ 3151,63
2	INTENSIFICAZIONE PER ATTIVITA' STRAODINARIE (MANUT. COMUNI - MANIFEST.ALUNNI - ETC.	13	15	195	€ 12,50	€ 2.437,50	€ 3.234,56
3	INTENSIFICAZIONE PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONI COVID	18	2,5	45	€ 12,50	€ 562,50	€ 746,44



4	SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI COLLABORATORI SCOLASTICI	18	6	108	€ 12,50	€ 1.350,00	€ 1.791,45
5	VIGILANZA ALUNNI PENDOLARI - ASSISTENZA ALUNNI CON PATOLOGIE MEDICHE	3	9	27	€ 12,50	€ 337,50	€ 447,86
6	LAVORI ED ATTIVITA' STRAORDINARIE NON PREVISTE O PREVEDIBILI	22	6	132	€ 12,50	€ 1.650,00	€ 2.189,55
7	Partecipazione a progetti didattici	13	10	130	€ 12,50	€ 1.625,00	€ 2.156,38
TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI				327		€ 10.337,50	€ 13.717,86

(702019 AT320)

RIEPILOGO GENERALE ATA

DISPONIB.	€ 14.762,35	€ 19.589,64
UTILIZZO	€ 14.760,00	€ 19.586,52
avanzo	€ 2,35	€ 3,12

% utilizzo 99,98

Carwa Parke

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2022/2023 corrispondono a € 10.255,15 Lordo dip. € 13.608,58 Lordo Stato.

2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

il 75 % del fondo, pari ad € 7691,36 al lordo dip. è assegnato ai docenti secondo i seguenti criteri:

- una quota aggiuntiva pari per ciascun incarico è attribuita quale valorizzazione della disponibilità a ricoprire lo stesso;


Il 25%, pari ad € 2.563,79 al lordo dip. è assegnato al personale ATA secondo i seguenti criteri:

- una quota aggiuntiva quale valorizzazione dell'impegno negli incarichi assegnati con particolare riferimento alle misure che garantiscono la sicurezza degli ambienti scolastici.

Am-j's Urea

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.



Art. 31 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32- Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33- Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Per la parte pubblica

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Cocco



Per la parte sindacale

Caria Maria Carmen Maria Carmen Caria

Atzori Giorgia Giorgia Atzori

Remigio Vacca Remigio Vacca